

Senato Accademico seduta del 20.7.2000

REGOLAMENTO PER GLI SDOPPIAMENTI E LA SUDDIVISIONE DI FACOLTA'

Art.1

Si intende per sdoppiamento di Facoltà la procedura in virtù della quale da una Facoltà esistente gemma una Facoltà avente le medesime caratteristiche didattico scientifiche ovvero altra Facoltà, fermo restando la permanenza della Facoltà originaria.

Art.2

Si intende per suddivisione di Facoltà la procedura in virtù della quale una Facoltà esistente cessa di esistere per dar luogo a due o più Facoltà diverse.

Art.3

Procedura per gli sdoppiamenti e le suddivisioni di Facoltà

Gli sdoppiamenti di Facoltà, in attuazione del programma di decongestionamento de "La Sapienza", avverranno secondo la seguente procedura:

- 1.** Deliberazioni della Facoltà interessata indicante gli obiettivi didattici e scientifici e le risorse materiali ivi compresa l'indicazione delle strutture destinate e di personale docente e non docente necessarie per la realizzazione degli stessi.
- 2.** Valutazione ed approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne gli oneri economici.
- 3.** Esercizio del diritto di opzione preventivo alla attivazione della/delle Facoltà da parte degli interessati secondo la normativa prevista dai successivi artt. 4 e 5.
- 4.** Verifica da parte del Senato Accademico degli esiti della procedura di opzione e decisione in merito all'attivazione della Facoltà sdoppiata, previo accertamento della loro coerenza con gli obiettivi dello sdoppiamento o delle suddivisioni e della disponibilità di adeguate risorse.

Art.4

Regolamento per le opzioni in caso di sdoppiamento.

- 1.** L'opzione può avvenire per il solo settore scientifico disciplinare di appartenenza e può essere revocata non oltre il momento in cui si delibera l'attivazione.
- 2.** Le opzioni potranno essere esercitate, nei limiti previsti dal programma per la istituzione della II Facoltà e dalla relativa programmazione dell'attività didattica e scientifica, in modo da assicurare che nella Facoltà di provenienza rimangano almeno la

metà dei professori di ruolo rispettivamente di prima e seconda fascia e dei ricercatori in servizio al momento dell'attivazione della II Facoltà.

3. In presenza di domande in eccesso di professori di ruolo per lo stesso settore scientifico-disciplinare è data la precedenza nell'ordine: all'anzianità di servizio quale professore presso "La Sapienza", all'anzianità di immissione in ruolo, all'età.
Qualora le domande siano di professori di diversa fascia la precedenza di cui al precedente comma è stabilita alternando professori di prima e di seconda fascia ed attribuendo la precedenza per la prima opzione ai professori di prima fascia.
4. Non si dà luogo al passaggio di professori di ruolo, nell'ultimo triennio di insegnamento prima di essere collocati fuori ruolo od a riposo.
5. Il passaggio di ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento ed equiparati è consentito per un numero massimo pari a quello complessivo dei professori di ruolo che si trasferiscono.-
In presenza di un numero superiore di domande di ricercatore ed equiparati, è data precedenza nell'ordine: all'anzianità di servizio presso l'Università "La Sapienza" quali ricercatori od equiparati, all'anzianità di immissione nel ruolo di ricercatori od equiparati, all'età.
6. Il passaggio di tecnici laureati è consentito per un numero massimo programmato dal Senato Accademico.
7. In deroga ai criteri di cui ai precedenti punti, il passaggio ad una Facoltà sdoppiata di un intero gruppo di professori di ruolo che rappresentino un Corso di laurea o un Indirizzo, è consentito qualora il numero dei professori di ruolo afferenti al Corso di laurea o Indirizzo sdoppiato e optanti per la Facoltà sdoppiata, sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei professori di ruolo del Corso o Indirizzo.
8. Fermo restando quanto disposto nei precedenti punti ed in particolare i criteri di precedenza ivi previsti, le Facoltà interessate allo sdoppiamento potranno, in coerenza con gli obiettivi didattici e scientifici con esso perseguiti, integrare il riferimento ai settori scientifico-disciplinari con quello a specifici profili scientifico-didattici e, per quanto concerne le Facoltà di Medicina, assistenziali e far operare i criteri di cui ai punti precedenti all'interno dei profili suddetti.

Art.5

Regolamento per le opzioni in caso di suddivisione.

Qualora, a seguito della delibera della Facoltà, si dia luogo a suddivisione mediante istituzione di nuove Facoltà, le opzioni avverranno in base alle disposizioni che precedono con eccezione dell'art. 4 comma 4. E' possibile l'opzione diversa entro 1 anno. L'opzione è approvata dal Senato Accademico previo parere

favorevole della Facoltà alla quale si vuole afferire. Le domande sono esaminate a scadenza certa da parte delle Facoltà.

La opzione diversa può avvenire a condizione che il numero dei docenti che residuano nella Facoltà di partenza non sia inferiore del 10% al numero programmato dal Senato Accademico.

Tutti i docenti saranno invitati ad optare, con l'avvertimento che chi non opta verrà assegnato, al momento dell'attivazione, alla Facoltà tipologicamente più simile a quella d'origine.

L'assegnazione è deliberata dal Senato Accademico, avuto anche riguardo al settore scientifico disciplinare dell'interessato.

Rimane fermo il diritto del singolo docente ad attivare il procedimento di mobilità interna.